



Dal 30 giugno 2014, per importi superiori a 30 euro, tutte le imprese ed i professionisti, a prescindere dal fatturato dichiarato nell'anno precedente, dovranno garantire ai loro clienti la possibilità di effettuare pagamenti tramite Pos. Al riguardo, il Tar del Lazio, sezione terza ter, con l'ordinanza n. 01932/2014 depositata il 30 aprile, ha rigettato l'istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti contro il Dm 24 gennaio 2014 del ministro dello Sviluppo economico, attuativo dell'articolo 15, comma 5 del D.L. n. 179/2012, laddove prevede (articolo 2, comma 1) che l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro a favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

Per il Tribunale, invece, la norma non viola alcun parametro di legittimità, né genera costi economici irreparabili per imprese e professionisti. Inoltre, è da ricordare che, sempre nell'ottica di favorire e promuovere gli strumenti di pagamento elettronico, il decreto del ministero dell'Economia e finanze n. 51 del 14 febbraio 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2014), ha dettato misure volte a ridurre le commissioni sulle transazioni effettuate con mezzi di pagamento elettronici, sebbene però la decorrenza di queste ultime norme è a partire dal 29 luglio 2014, quindi con un disallineamento di termini rispetto a quello del prossimo 30 giugno. Inoltre, quest'ultimo decreto impone commissioni ridotte per i pagamenti elettronici di importo inferiore ai 30 euro, per i quali tuttavia non vi è l'obbligo di utilizzare le carte di debito.